

CASA S.p.A.

Via Fiesolana, 5 – 50122 Firenze

Tel. 055-226241

www.casaspa.it



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per la conclusione di un accordo quadro per la sostituzione caldaie con potenza nominale inferiore a 35 kW e contestuale adeguamento dell'impianto termico a gas, negli alloggi di ERP gestiti da CASA S.p.A..
Finanziamento di programma: fondi nella disponibilità dei 33 Comuni Soci di CASA S.p.A..
Stazione Appaltante: Casa S.p.A.

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

- CASA S.p.A. potrà essere indicata anche come "Committente" – "Società" - "Stazione Appaltante".
- L'Impresa appaltatrice dei lavori, potrà essere indicata anche come "Impresa" – "Impresa appaltatrice" - "Appaltatore" – "Aggiudicatario"–.
- Per "Capitolato Generale" si intende il Capitolato Generale di Appalto per le Opere del Ministero LL.PP., approvato con D.M. dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.
- Per "Codice" si intende il D.L.gs. 12/04/2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le successive modificazioni ed integrazioni.
- Per "Legge Regionale", si intende la L.R.T. n. 38 del 13/07/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".
- Per "Regolamento" si intende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.2011. Fino a tale data resta in vigore il D.P.R. N. 554 del 21/12/1999.
- Per "Accordo Quadro" si intende l'atto stipulato fra CASA S.p.A. e l'Impresa affidataria dei lavori.
- Per "atto/i di affidamento" si intende il singolo incarico conseguente all'aggiudicazione dell'Accordo quadro, affidato da CASA S.p.A. e l'Impresa aggiudicataria dello stesso; detto atto potrà essere indicato altresì come "lettera d'incarico".
- Per "Elenco Prezzi" , o "Elenco" si intende l'elaborato contrattuale predisposto da CASA S.p.A. e posto a base di gara, ove tale elaborato sia previsto dalla modalità di aggiudicazione prescelta.
- Per "Piano della Sicurezza" si intende il Piano Sostitutivo di Sicurezza e/o P.S.C. "Tipo" disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008.

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nell'Atto (ivi comprese le normative tecniche quali UNI, ISO ecc.) si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all'ultimazione dei lavori.

Analogamente l'indicazione di organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si intende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli indicati, fino all'ultimazione dei lavori appaltati.

CAPO 1° - NORME GENERALI

1.1 Interpretazione

Ai sensi dell'art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, del Contratto di Appalto e di ogni atto ad esso allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva.

Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di significato eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti, e che risultino tali dal contesto complessivo sopra indicato.

Resta altresì inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio generale del buono e tempestivo esito dei lavori appaltati.

1.2 Casi di discordanza

Fermo restando quanto precisato nel precedente punto, per i casi di non concordanza fra le clausole negli elaborati relativi all'Accordo quadro ed ai relativi contratti, di cui al precedente

punto 1.1) valgono i criteri di seguito indicati.

In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni più ampie e dettagliate.

In presenza di contenuti effettivamente discordanti i singoli contratti hanno prevalenza sul Capitolato Tecnico.

In caso di discordanza fra gli elaborati grafici, la preferenza è data secondo l'ordine di scala.

1.3 Leggi, Regolamenti e Norme Tecniche

Si applicano al presente Accordo quadro le norme contenute nel Capitolato Generale, nel Codice dei Contratti Pubblici, nel Regolamento, nella Legge Regionale e le altre norme applicabili in materia di sicurezza sui cantieri con particolare riferimento al D. Dlgs. 81/2008 e s. m., e di legislazione antimafia (L. n. 55/1990).

Si applicano altresì al presente Accordo tutte le prescrizioni di leggi, norme e regolamenti vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle norme CEI ed alla normativa UNI. Si applicano altresì le disposizioni dei Regolamenti comunali, Edilizio e d'Igiene, così come meglio dettagliato nella parte seconda del presente Capitolato.

CAPO 2° - OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha per oggetto la mera sostituzione delle caldaie (di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato "I" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) con potenza nominale inferiore a 35 kW per la produzione di acqua calda per riscaldamento e acqua calda sanitaria a servizio degli alloggi di ERP gestiti dalla Società, oltre al contestuale adeguamento dell'impianto termico a gas.

N.b. I lavori interesseranno direttamente gli alloggi occupati dagli aventi diritto con la conseguente adozione di ogni misura di sicurezza necessaria al fine di tutelarne l'incolumità.

2.2 Modalità di affidamento degli incarichi derivanti dall'accordo quadro

I singoli affidamenti conseguenti all'aggiudicazione dell'Accordo quadro, saranno affidati mediante ordini di lavoro in forma digitale, trasmessi sia per e-mail che in forma cartacea, tramite fax, secondo le modalità puntualmente specificate al successivo punto 2.3. del presente Capitolato.

2.3 Tempi e modalità di esecuzione degli incarichi derivanti dall'accordo quadro

I lavori (qualunque essi siano per consistenza e/o difficoltà) dovranno avere carattere di immediatezza ed essere svolti nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.

Gli affidamenti devono essere evasi singolarmente; non è consentito pertanto all'aggiudicatario procrastinare l'esecuzione dell'intervento in previsione della ricezione di ulteriore affidamento nella stessa zona o edificio.

La tempistica di ciascun intervento non deve eccedere quanto qui di seguito stabilito:

- A. **2 giorni lavorativi** per effettuare il sopralluogo e inviare il preventivo a Casa S.p.A.;
- B. **2 giorni lavorativi** per l'esecuzione dei lavori, dall'accettazione del preventivo di cui sopra e comunque dalla data di ricezione dell'ordine di lavoro emesso da Casa S.p.A.;
- C. **20 giorni lavorativi** per l'invio delle certificazioni e della contabilità dei lavori dalla data di esecuzione dei lavori;

I giorni lavorativi sopra indicati si intendono quelli indicati come tali dal CCNL applicato; l'eventuale maggiorazione per interventi urgenti che dovessero essere richiesti da CASA S.p.A. di sabato ovvero in giorni festivi e/o in orari notturni sarà concordata con la committente di volta in volta.

Per dare concreta attuazione a quanto previsto al punto A., le parti dovranno procedere come segue:

1. Casa SpA provvederà ad inviare all'impresa appaltatrice, la richiesta di sopralluogo/preventivo su idonea modulistica digitale (Allegato C), riportante i dati sensibili dell'assegnatario e quelli dell'impianto termico dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (desunti dalla documentazione inoltrata dall'inquilino per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto termico), a mezzo e-mail;
2. L'impresa appaltatrice provvederà a predisporre il sopralluogo presso l'alloggio, fissando preventivamente l'appuntamento con il relativo assegnatario. In tale sopralluogo si dovrà procedere alla valutazione del sistema di generazione calore e produzione acqua calda, al sistema di adduzione del gas e di espulsione dei fumi, alla ventilazione e alla areazione dei locali in cui il generatore è installato e comunque, in generale, verificandone la rispondenza alle Leggi e alle Normative in materia di impianti a gas vigenti. Una volta effettuato il sopralluogo, l'impresa appaltatrice dovrà restituire a Casa SpA sia la modulistica di cui al punto 1. (verificata, compilata e completata in ogni sua parte) che il relativo preventivo di spesa con la descrizione delle opere da eseguirsi per l'adeguamento dell'impianto termico alle vigenti Leggi e Normative in materia di impianti a gas, sempre in forma digitale, trasmettendo il tutto per e-mail. Dovrà inoltre essere trasmessa idonea documentazione fotografica (sempre in formato digitale) in modo da rendere chiaro lo stato dei luoghi;
3. Casa SpA, alla ricezione del preventivo di cui al punto 2., valuterà la congruità del preventivo, la rispondenza alle voci di elenco prezzi e l'applicazione dello sconto risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto; solo in seguito alla positiva approvazione del preventivo, provvederà ad inoltrare all'Impresa appaltatrice il relativo ordine di lavoro in forma digitale sia per e-mail che in forma cartacea per fax;

Per dare concreta attuazione a quanto previsto al punto B., le parti dovranno procedere come segue:

4. L'impresa appaltatrice, ricevuto l'ordine di lavoro di cui al precedente punto 3., provvederà a fissare preventivamente l'appuntamento con il relativo assegnatario, a predisporre l'esecuzione dei lavori presso l'alloggio secondo le regole dell'arte e in conformità alle Leggi e Normative vigenti al momento dell'intervento, oltre a mettere in atto quanto prescritto dalle voci di capitolato di cui al relativo elenco prezzi e ad installare il generatore di calore indicato nel preventivo di cui al precedente punto 2.. In seguito all'installazione, l'impresa appaltatrice dovrà fornire all'assegnatario tutte le informazioni/indicazioni inerenti il funzionamento degli apparecchi installati e i relativi libretti di uso e manutenzione, restituendo a Casa S.p.A. dichiarazione controfirmata, dall'assegnatario dell'alloggio, di tale attività. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre rendicontare l'operato svolto e le ore di lavoro prestate su apposito buono di lavoro, anch'esso controfirmato dall'assegnatario;
5. L'impresa appaltatrice provvederà a redigere tutta la documentazione necessaria alla conclusione dell'intervento (quale la Dichiarazione di Conformità di cui al D.M. 37/08) e a mettere in contatto immediatamente il Centro Assistenza Tecnica indicato in sede di gara d'appalto (autorizzato dalla casa costruttrice del generatore di calore) con l'assegnatario dell'alloggio, in modo da provvedere celermente alla prima accensione, alla relativa esecuzione della prova di combustione (redigendo l'apposito allegato "G" D.Lgs. 192/05 e s.m.i.), alla compilazione del libretto di impianto e all'attivazione della garanzia, nonché a stipulare il contratto di manutenzione Full-Service di 5 anni (vedasi il successivo punto 6.2) per il generatore di calore di cui al precedente punto 4. e all'attivazione delle garanzie su tutti gli altri prodotti installati.

6. Successivamente agli adempimenti di cui al punto 5., l'impresa appaltatrice provvederà a dare immediata comunicazione dell'avvenuto compimento dei lavori a regola d'arte e a trasmettere a Casa SpA idonea documentazione fotografica dell'eseguito (sempre in formato digitale) in modo da rendere chiaro lo stato dei luoghi;

Per dare concreta attuazione a quanto previsto al punto C., le parti dovranno procedere come segue:

7. L'impresa appaltatrice, dovrà provvedere ad inoltrare a Casa SpA tutta la documentazione inerente l'esecuzione dell'intervento, le attestazioni del caso indicate nei punti precedenti, le certificazioni di Legge e quelle previste dai regolamenti comunali, provinciali e regionali, che qui sotto riepiloghiamo a titolo esemplificativo:
- Dichiarazione di avvenuta formazione/informazione sull'uso dell'impianto (e di tutti i componenti installati) e sulla ricezione dei relativi libretti di uso e manutenzione da parte dell'assegnatario;
 - Buono di lavoro con rendicontazione dell'operato svolto e delle ore di lavoro prestate controfirmato dall'assegnatario;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, secondo quanto prescritto dal D.M. 22 Gennaio 2008, n.º 37;
 - Dichiarazione di esecuzione secondo le Normative vigenti quali la UNI 7129:08 in materia di impianti a gas e di sistemi di evacuazione dei gas di scarico;
 - Risultati della prova di combustione e di prima messa in esercizio dell'impianto;
 - Rapporto di controllo tecnico secondo quanto prescritto dall'Allegato "G" del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.;
 - Copia della prima pagina del Libretto di Impianto;
 - Copia del Contratto di manutenzione full-service per 5 anni;
 - Contabilità dei lavori svolti, in conformità all'elenco prezzi e al costo del generatore di calore, secondo i ribassi offerti e aggiudicati a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

Per monitorare sia i tempi dei sopralluoghi che quelli di esecuzione dei lavori, oltre ai tempi di consegna della documentazione e della contabilità, Casa SpA ha provveduto ad informatizzare le procedure di intervento di cui ai precedenti punti A., B. e C., in modo da rilevare qualsiasi inadempimento alla tempistica dettata.

2.4 Ubicazione dei lavori ed entità complessiva stimata dei lavori

Qui di seguito, vengono indicate sia le macro aree nelle quali è stato suddiviso il territorio di competenza di CASA S.p.A., all'interno delle quali insistono le zone di intervento ai fini del presente appalto, sia l'entità complessiva stimata, in modo da identificarne il carico di lavoro per area di intervento:

AREA FIORENTINA

Z01 - Firenze Quartiere 1, 2 e 3

Z02 - Firenze Quartiere 4

Z03 - Firenze Quartiere 5

Z07 - Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa

Totale caldaie

185 unità

AREA VALDARNO E CHIANTI

Z04 - Bagno a Ripoli, Barberino Valdelsa,
Greve in Chianti, Impruneta, S.Casciano, Tavarnelle

Z05 - Fiesole, Figline V.no, Incisa V.no, Pelago,
Pontassieve, Reggello, Rignano, Rufina

Totale caldaie

25 unità

AREA MUGELLO

Z06 - Barberino Mugello, Borgo S.Lorenzo, Dicomano, Londa,
S. Godenzo, S.Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio

Totale caldaie

10 unità

N.B. Gli importi hanno valore meramente indicativo costituendo una semplice previsione annuale dei lavori che potranno essere richiesti nel periodo considerato, desunta dall'andamento degli interventi nelle singole zone negli anni precedenti.

I lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime I.V.A., nell'aliquota fissata per legge.

2.5 Assenza del diritto di esclusiva

A favore dell'impresa aggiudicataria non è previsto il diritto di esclusiva, rimanendo nella discrezionalità tecnica di CASA S.p.A., ove questa ne rilevi l'opportunità, in relazione al carico di lavoro ovvero alla tipologia complessiva degli interventi da eseguire, la scelta di affidare gli interventi ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2.6 Prezzo dell'Accordo quadro e dei singoli incarichi

Il corrispettivo riconosciuto all'aggiudicatario del presente Accordo quadro sarà quello che risulterà dalla sommatoria dei corrispettivi dei singoli interventi che saranno effettivamente realizzati.

I prezzi dei singoli interventi risulteranno dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sui prezzi di cui all'Elenco Prezzi (allegato A) e delle singole tipologie di generatori di calore (Allegato B).

2.7 Oneri dell'aggiudicatario

Il corrispettivo di cui al precedente punto 2.6., è onnicomprensivo, in quanto nessun onere sarà a carico del Committente per quanto derivante dal rapporto di affidamento, intendendosi quindi a carico dell'Aggiudicatario ogni onere e cura per la realizzazione delle forniture e relative pose in opera.

Sono conseguentemente a carico dell'aggiudicatario:

1. spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio del cantiere;
2. spese inerenti la sottoscrizione dell'Accordo quadro, fiscali e per diritti o onorari;
3. eventuali spese relative agli onorari dei professionisti per progetti, direzione lavori e/o altre prestazioni, poste a carico dell'Impresa ai sensi di cui al successivo capo VI;
4. spese per l'esecuzione di eventuali prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
5. spese per eventuali ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene;
6. relativamente alla mano d'opera: spese per fornire gli operai di attrezzi e di utensili vari, spese relative alle assicurazioni sociali e previdenziali, oneri relativi alla prevenzione infortuni ed

all'assistenza - in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti -, indennità di trasferta per lavori fuori zona ed indennità per lavori speciali e/o disagiati;

2.8 Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto. Decorso il termine contrattuale l'aggiudicatario avrà l'onere di continuare in regime di proroga l'attività oggetto dell'accordo ai medesimi patti e condizioni, per il tempo necessaria all'espletamento delle procedure di scelta del nuovo contraente.

CAPO 3° NORME DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1 Materiali

Tutti i materiali impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti ed alle norme UNI ove esistenti. Dovranno comunque essere accettati dal Direttore dei Lavori che si riserva, in caso contrario, il diritto di farli sostituire senza che per questo spetti all'Impresa compenso di alcun genere. Restano comunque a carico della medesima Impresa le garanzie previste dal Codice Civile, compresa quella decennale sui materiali forniti e messi in opera.

3.2 Subappalti, noli a caldo, contratti similari

Viene richiamata in proposito la normativa nazionale e regionale vigente per le opere eventualmente da subappaltare.

A tal fine l'Impresa dovrà presentare unitamente all'offerta lo stampato fornito da CASA S.p.A. debitamente compilato e firmato.

Si precisa che il contenuto di detto stampato è impegnativo per l'Impresa concorrente, e CASA S.p.A. verificherà nel corso dei lavori il rispetto del contenuto medesimo. In particolare si ricorda che non saranno concesse autorizzazioni al subappalto per opere non indicate nel citato stampato. Inoltre, l'Impresa affidataria prende atto che non saranno autorizzati subappalti o contratti similari, ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di Legge.

La percentuale di lavori della categoria prevalente è subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo della categoria.

3.3 Disposizioni circa il rilascio delle autorizzazioni al subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato da CASA S.p.A. ed è subordinato al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e dalla Legge Regionale.

3.4 Osservanza di Leggi, Regolamenti, Capitolati

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dall'atto e dal presente Capitolato, l'esecuzione dei lavori è soggetta all'osservanza delle norme di legge e di regolamento relative ai lavori affidati a cottimo oltre ai Regolamenti Edilizi Comunali e quant'altro applicabile.

CAPO 4° SICUREZZA

4.1 Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 164/56, dal D.Lgs. N° 81/2008, nonché da tutta la normativa concernente il settore della sicurezza e della salute nei cantieri.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché eventuali subappaltatori autorizzati e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a consentire ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale, si impegna ad effettuare, prima dell'inizio dei lavori, appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché ad effettuare analoghi incontri durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale, è fatto obbligo all'Appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4.2 Ulteriori prescrizioni in materia di norme di sicurezza

Qualora la tipologia dei lavori appaltati rendano applicabile la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad osservare quanto di seguito riportato.

4.2.1 Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il Piano Sostitutivo della Sicurezza, ed il piano generale di sicurezza predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della CASA S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. I maggiori oneri saranno liquidati con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale e soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri della sicurezza.

4.2.2 Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza così come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 03.07.2003 n. 222 la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D. Lgs. 81/2008.

4.2.3 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, oltre che alle circostanze e agli adempimenti di cui allo stesso D. Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 Giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Impresa appaltatrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante degli obblighi assunti per l'esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'Affidatario stesso, costituiscono causa di risoluzione contrattuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

4.2.4 Inosservanza delle norme di sicurezza

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati, fino a quando il Coordinatore per la sicurezza ne attesti l'osservanza.

Il Coordinatore per la sicurezza intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola ed, in caso d'ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal D. Lgs. 81/2008.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo ad essa dovuto all'Impresa appaltatrice.

4.2.5 Subappalto

L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e deve promuovere la

cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.

Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.

Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza nonché a fornire un piano complementare di dettaglio, per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

4.2.6 Accordo sulla sicurezza

E' allegato al presente capitolato l'Accordo operativo in merito alla sicurezza dei cantieri edili stipulato in data 01.02.2007 tra CASA S.p.A. – A.S.L. 10 di Firenze – Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze – C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. - Filea C.G.I.L., Filca C.I.S.L., Feneat U.I.L. Detto accordo forma parte integrante del capitolato stesso e costituisce norma obbligatoria per l'appaltatore in ogni sua parte.

CAPO 5° - ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E PAGAMENTO DEL PREZZO

5.1 Affidamento dei lavori

I singoli lavori saranno affidati per e-mail nelle forme e nei modi descritti al punto 2.2.

5.2 Tempo dell'esecuzione delle varie fasi lavorative

L'inizio dei lavori ordinati, la loro esecuzione e l'invio della documentazione richiesta, dovranno avvenire nelle forme e nei modi descritti al punto 2.3.

Gli ordini di esecuzione dei lavori dati in via ordinaria salvo quanto disposto al successivo punto 5.4, saranno impartiti con orario 8.00 – 20.00 dal lunedì al venerdì.

N.B.: In caso di effettiva impossibilità di esecuzione dell'intervento, l'appaltatore dovrà dare immediata e motivata comunicazione a CASA S.p.A. affinché la medesima possa adottare le misure necessarie all'esecuzione dell'intervento.

5.3 Sospensioni

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte CASA S.p.A., d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

5.4 Prezzi

I lavori appaltati saranno compensati secondo l'Elenco Prezzi (allegato alla documentazione di gara e parte integrante del presente capitolato), con applicazione del ribasso offerto e al prezzo del generatore di calore offerto in sede di gara.

I prezzi di eventuali materiali od opere non presenti nell'Elenco Prezzi, saranno desunti dall'Elenco Prezzi Ufficiale per la manutenzione di Casa SpA di cui alla gara d'appalto ratificata con Decisione del Direttore Generale n. 458 del 21/12/2009 applicato secondo i relativi ribassi offerti per ciascuna zona di intervento.

I prezzi di appalto sono soggetti a regime I.V.A..

5.5 Aggiornamento dei prezzi

Non è previsto l'aggiornamento dei prezzi nei tre anni di durata dell'accordo quadro oggetto del presente capitolato.

5.6 Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori dovrà essere predisposta e trasmessa a CASA S.p.A. nei modi e con la modulistica concordata con la Società stessa e dovrà riportare tutte le lavorazioni e installazioni realmente eseguite per l'adeguamento di ciascun impianto termico. Il prezzo di ogni singola voce o lavorazione, dovrà essere desunta dai relativi allegati al presente Capitolato Speciale e in particolare dall'Allegato A (Elenco prezzi) e dall'Allegato B (tipologie di generatori di calore). Alla sommatoria di tutte le voci, raggruppate per categorie, dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara. Nel caso in cui Casa S.p.A. ritenga necessario eseguire lavorazioni comunque affinenti all'adeguamento dell'impianto termico, le voci di riferimento saranno desunte dall'Elenco Prezzi Ufficiale per la manutenzione di Casa SpA di cui al precedente punto 5.4.

La presentazione della contabilità dovrà avvenire nelle forme e nei modi descritti al capo 2°, salvo diverso giustificativo.

Ad ogni contabilità dovrà essere allegato un buono di lavoro contenente la descrizione dei lavori svolti, la durata degli stessi (con indicazione della data/orario di inizio e quella di ultimazione degli stessi) e il recapito telefonico dell'assegnatario, sottoscritto in maniera leggibile dall'assegnatario stesso.

5.7 Pagamenti

I pagamenti avverranno ad ultimazione degli interventi affidati previa verifiche e controlli dei lavori stessi, ed a seguito di emissione di regolare fattura, che, a richiesta di CASA S.p.A., potrà anche essere cumulativa per più lavori ordinati.

Salvo diverse indicazioni da parte di CASA S.p.A. ogni fattura dovrà essere riferita ad interventi realizzati in un solo Comune.

Il pagamento sarà effettuato entro 90 gg. dall'emissione della fattura.

Non sarà in alcun caso ammesso il pagamento di lavori se non espressamente richiesti da CASA S.p.A. o dalla medesima autorizzati.

CAPO 6° - SPESE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

6.1 Spese ed oneri a carico dell'Appaltatore

Tutte le spese di stipula dell'accordo quadro, diritti, bolli, registrazione e quant'altro sono a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore, e ricompresi nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi, gli oneri connessi all'esecuzione dei lavori ed in particolare:

1. spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio di cantiere;
2. spese per il rilascio delle certificazioni e qualsiasi altro atto previsto, conseguenti ai lavori;
3. spese per l'esecuzione di eventuali prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
4. spese per eventuali collaudi di impianti elettrici e di riscaldamento, collaudi in corso d'opera, in genere richiesti dalla D.L., ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene;
5. oneri e spese per lo smaltimenti di rifiuti, di qualsiasi genere e natura, ivi compresi quelli speciali di qualunque natura;
6. eventuali oneri e spese derivanti dalla necessità di adottare dispositivi antifurto ed antinfurtunistici nei confronti degli occupanti di alloggi o per lo spostamento di mobili e masserizie necessario per l'esecuzione dei lavori.

6.2 Manutenzione programmata quinquennale

L'Appaltatore dovrà fornire a proprie spese il servizio a mezzo di Centro di Assistenza Tecnico Autorizzato dalla casa costruttrice del generatore di calore, la manutenzione periodica programmata per il periodo di 5 anni dalla data di prima accensione.

La manutenzione dovrà essere prestata con la formula commercialmente definita "Full-Service", comprendente le seguenti operazioni:

1. manutenzione programmata annuale dell'apparecchio e operazioni periodiche previste per Legge e dai regolamenti degli enti competenti quali Comuni, Province e Regioni;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchio, compreso controlli sull'efficienza dei componenti elettrici, interventi illimitati per la sostituzione di qualsiasi pezzo di ricambio e il relativo costo della mano d'opera, eventuali interventi in reperibilità serale, prefestiva e festiva **con intervento entro 4 ore lavorative dalla segnalazione**, il tutto senza alcun onere aggiuntivo per l'assegnatario e titolare del contratto di manutenzione quinquennale.

Gli effettivi contenuti del servizio offerto saranno verificati da Casa SpA prima dell'aggiudicazione definitiva, mediante esame del contratto tipo che l'aggiudicatario intende offrire; l'aggiudicatario stesso si impegna ad adeguare, integrando i contenuti del contratto, la tipologia e la qualità del servizio alla necessità di assicurare la prestazione full-service come sopra richiesta, anche integrando i contenuti del contratto tipo presentato. In assenza di adeguamento non si procederà ad aggiudicazione definitiva.

N.B.: si ribadisce che servizi di cui al presente punto, dovranno essere prestati senza nessun onere per gli assegnatari, per il committente e per il Comune proprietario per tutto il periodo quinquennale indicato.

6.3 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, ed è, a norma dell'art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformità dell'opera.

L'Appaltatore, fermi restando gli obblighi di cui alla vigente normativa, si obbliga ad adempiere a quanto di seguito indicato:

1. Custodia del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
2. Assicurazione per tutti i danni, diretti o indiretti, che possano derivare in dipendenza delle opere oggetto dell'appalto, alla proprietà, a CASA S.p.A., ad assegnatari o terzi in genere.
3. Adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 Gennaio 1956 n° 164 e successive modifiche; adozione delle necessarie misure a tutela dei residenti nel fabbricato oggetto di lavori e dei loro beni.
4. Completa pulizia di tutti i locali, pertinenze ed accessori, all'ultimazione dei lavori.
5. Eventuale fornitura dei calcoli dell'impianto di riscaldamento e del progetto esecutivo delle opere di coibentazione termica in conformità delle leggi vigenti per il contenimento del consumo energetico per gli edifici di civile abitazione ove richiesto.
6. Fornitura, ove necessario, dei calcoli e del progetto esecutivo degli impianti idrico-sanitario, del gas nonché altri eventualmente previsti, redatti da tecnico qualificato ove richiesto.
7. Esecuzione, con immediatezza e senza alcun compenso, di tutte le riparazioni, ripristini e sostituzioni per difetti di realizzazione dei singoli interventi.
8. Oneri e adempimenti conseguenti alla Legge n. 37/08 - Norme per la sicurezza degli impianti e successive modifiche ed integrazioni, aggiornamenti, regolamenti.
9. Obbligo di osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione degli operai ed alle assicurazioni varie degli operai stessi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e di tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto.

10. Obbligo di osservanza di tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 55/1990 art. 18. A tal fine l'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione e se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati CASA S.p.A. si rivarrà, in caso di danno, sulla garanzia fidejussoria a suo tempo prestata.
11. Effettuazione, ove richiesto da CASA S.p.A., di sopralluoghi e verifiche, anche al fine della definizione delle competenze a norma del regolamento di Utenza.
12. Comunicazione tempestiva a CASA S.p.A. di ogni informazione relativa a situazioni di pericolosità o comunque a lavori necessari, dei quali l'appaltatore sia venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione dei lavori ordinati
13. Collaborazione, anche con rilascio di attestazioni e dichiarazioni, alle eventuali pratiche per risarcimento danni promosse da CASA S.p.A. nei confronti della propria compagnia assicuratrice in dipendenza dei guasti e malfunzionamenti sui quali l'Appaltatore è intervenuto.
14. Attuazione di quanto previsto all'art. 36 bis, commi 3,4 e 5 del D.L. n. 223/2006, che sancisce l'obbligo dell'Appaltatore di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

6.4 Obbligo di garantire struttura aziendale adeguata

L'Appaltatore è tenuto a garantire un'organizzazione operativa della propria impresa adeguata e localizzata in modo tale da assicurare la quantità, la qualità e la tempestività degli interventi.

A tal fine la sottoscrizione dell'accordo quadro è subordinata anche all'esistenza di un ufficio operativo dell'impresa appaltatrice che la metta in grado di intervenire con tutti i mezzi necessari per rispettare le tempistiche di intervento previste contrattualmente e specificate al punto 2.3 e 6.2 del presente Capitolato; tale ufficio dovrà essere conseguentemente ubicato nel raggio di 50 Km dalla città di Firenze.

Dovrà inoltre essere sempre reperibile un responsabile tecnico dell'Appaltatore per tutte le informazioni e le disposizioni necessarie.

6.5 Rispetto e tutela dei residenti – Responsabilità sociale

L'Appaltatore, fermi restando gli obblighi di cui al punto 6.2., è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie a limitare al minimo i disagi per i residenti, con particolare attenzione per le esigenze di vita e di mobilità dei portatori di *handicap*.

L'Appaltatore si impegna per sé e per i propri dipendenti o incaricati alla tutela della riservatezza delle persone residenti, tenendo presenti le responsabilità, anche di natura penale, conseguenti alla comunicazione e diffusione non autorizzate di notizie comunque acquisite in occasione dell'esecuzione dei lavori.

Ferma restando la piena applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di quelle sull'applicazione ai lavoratori del CCNL e delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori stessi, l'appaltatore è impegnato ad adeguare la propria attività imprenditoriale ai più generali principi di responsabilità sociale delineati dalla norma SA 8000, ai quali CASA S.p.A. impronta la propria azione, in quanto soggetto certificato.

6.6 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si assume la piena responsabilità con relativo risarcimento dei danni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.

E' precisato che tra i danni risarcibili da parte dell'Impresa sono ricompresi quelli provocati alla proprietà, a CASA S.p.A., agli assegnatari o terzi per ingiustificato ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dell'intervento.

L'accertamento di gravi o ripetuti inadempimenti sarà inoltre motivo di risoluzione del contratto. Nonostante il diritto di sorveglianza da parte di CASA S.p.A. in generale, ed in particolare nonostante i controlli da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore si assume e/o rimane civilmente e penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dell'appalto, della loro stabilità, conformità al progetto e perfetta riuscita nei confronti sia della proprietà, sia di CASA S.p.A., sia di terzi, per qualsiasi motivo o causa in dipendenza del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà pertanto risarcire alla proprietà, CASA S.p.A. ed ai terzi tutti i danni, anche se involontari, che potessero derivare alle opere, alle persone ed alle cose a causa dei lavori, dei depositi di materiali, delle installazioni, degli impianti di cantiere, dei macchinari, attrezzi, mezzi d'opera, ecc., dell'utilizzo dei medesimi, degli scarichi d'acqua di ogni natura e di quanto altro così da sollevare l'Azienda da ogni danno o molestia.

6.7 Penale per ritardata ultimazione dei lavori

Nelle lettere di incarico dei singoli interventi, ove CASA S.p.A. ne ravvisi l'opportunità in relazione alla tipologia dei lavori affidati, potrà essere prevista una penale giornaliera per ritardo nell'ultimazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 144, comma 3, lett. f) del D.P.R. 554/99 determinata nella misura di € 50,00 (cinquanta).

6.8 Legislazione antimafia

L'Impresa appaltatrice sarà impegnata ai sensi della legge 19.03.1990 n. 55 e del DPCM 10.01.1991 n. 55, e successive modificazioni, a fornire a CASA S.p.A. tutta la documentazione ed a rilasciare tutte le attestazioni e comunicazioni previste dalla legge.

CAPO 7° – CESSAZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Recesso unilaterale

Fermo restando l'assenza del diritto di esclusiva a favore dell'Impresa, la Stazione Appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro, con preavviso minimo di 60 giorni, spettando in tal caso all'impresa appaltatrice unicamente il pagamento per gli interventi effettuati.

7.2 Risoluzione per inadempimento

Il Committente è in diritto di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli art. 131 e 136 del Codice, nonché dagli artt. 117 e 129 del sopra citato Regolamento.

La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione del Contratto, è rimessa al Committente.

Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di risoluzione del Contratto i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse:

1. qualora gli interventi affidati vengano eseguiti con gravi o ripetuti ritardi;
2. qualora si verificano gravi o ripetuti ritardi o difformità nella trasmissione alla Committenza della documentazione, delle contabilità e delle fatture relative a ciascun intervento;
3. qualora l'Aggiudicatario esegua gli interventi in modo tale da arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli alloggi e loro vicini, oltre quanto inevitabile in relazione alla natura dei lavori;

4. qualora l'Aggiudicatario abbia violato l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione al subappalto o contratti simili o abbia ottenuto l'autorizzazione con documentazione che risulti non corrispondente alla verità;
5. qualora si accertino gravi e ripetute violazioni da parte dell'Aggiudicatario alle norme sulla sicurezza;
6. qualora l'Aggiudicatario non si adegui al contenuto di eventuali appositi Protocolli d'Intesa in materia di sicurezza sui cantieri stipulati tra la Stazione Appaltante, la ASL ed eventuali altri Enti o soggetti;
7. qualora l'Aggiudicatario abbia commesso gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
8. qualora l'Aggiudicatario abbia impiegato personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

Il risarcimento del danno a CASA S.p.A. (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la stessa opera) in caso di risoluzione per inadempimento, è calcolato, forfetariamente ed omnicomprensivamente, moltiplicando per 100 l'importo della penale giornaliera di cui al punto n. 6.7.

In presenza di circostanze specifiche, la Committenza si riserva peraltro di richiedere il maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Committenza stessa.

Per la risoluzione dell'Accordo quadro si applicano le previsioni di cui all'art. 138 del Codice.

Per tutti i casi di cessazione dell'Accordo quadro, ai fini del computo dei lavori eseguiti e della determinazione dell'importo complessivamente dovuto all'Impresa per quanto realizzato, si procederà con la contabilizzazione a misura.

La somma complessiva contabilizzata a favore dell'Impresa, secondo quanto sopra indicato, è oggetto di compensazione con il credito vantato dalla committenza nei confronti dell'Impresa per i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento.

CAP 8° – CONTROVERSIE

8.1 Giudizi esperibili

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie, che potessero insorgere tra le parti, si applicheranno le norme stabilite dall'art. 34 del Capitolato Generale, dalla parte IV del Codice e dal titolo X del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 241 del Codice e dell'art. 34 del Capitolato Generale, è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri espressamente la comune volontà delle due parti.

8.2 Foro competente

In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

CAP 9° – NORME DI RESPONSABILITA' SOCIALE

9.1 Rispetto della norma SA8000

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese Appaltatrici e con i propri fornitori o subappaltatori in generale, il rispetto da parte di quest'ultimi dei principi di Responsabilità Sociale

stabiliti dalla norma SA8000, in conformità alla quale questa Società ha ottenuto la certificazione; gli affidamenti disposti sono pertanto condizionati all'impegno delle Imprese, in conformità a quanto già indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di responsabilità sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - l'espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

ALLEGATI

10.1 Allegato A

L'Allegato A riguarda le voci di Elenco prezzi per impianti inferiori a 35 kW, generalmente necessarie a soddisfare l'intervento di adeguamento dell'impianto termico.

10.1 Allegato B

L'Allegato B riguarda le tipologie di caldaie necessarie a soddisfare l'intervento di mera sostituzione del generatore di calore.

10.1 Allegato C

L'Allegato C riguarda la scheda tecnica dell'impianto sulla quale sono riportati i dati sensibili dell'assegnatario e le caratteristiche tipologiche dell'impianto che dovranno essere verificate e completate in fase di sopralluogo da parte dell'impresa appaltatrice

Sommario

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI	2
CAPO 1° - NORME GENERALI	2
1.1 Interpretazione	2
1.2 Casi di discordanza	2
1.3 Leggi, Regolamenti e Norme Tecniche	3
CAPO 2° - OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
2.1 Oggetto dell'accordo quadro	3
2.2 Modalità di affidamento degli incarichi derivanti dall'accordo quadro	3
2.3 Tempi e modalità di esecuzione degli incarichi derivanti dall'accordo quadro	3
2.4 Ubicazione dei lavori ed entità complessiva stimata dei lavori.....	5
2.5 Assenza del diritto di esclusiva	6
2.6 Prezzo dell'Accordo quadro e dei singoli incarichi	6
2.7 Oneri dell'aggiudicatario.....	6
2.8 Durata dell'accordo quadro	7
CAPO 3° NORME DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	7
3.1 Materiali	7
3.2 Subappalti, noli a caldo, contratti similari	7
3.3 Disposizioni circa il rilascio delle autorizzazioni al subappalto	7
3.4 Osservanza di Leggi, Regolamenti, Capitolati	7
CAPO 4° SICUREZZA	7
4.1 Norme di sicurezza.....	7
4.2 Ulteriori prescrizioni in materia di norme di sicurezza	8
4.2.1 Piani di sicurezza	8
4.2.2 Piano operativo di sicurezza.....	9
4.2.3 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	9
4.2.4 Inosservanza delle norme di sicurezza	9
4.2.5 Subappalto	9
4.2.6 Accordo sulla sicurezza	10
CAPO 5° - ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E PAGAMENTO DEL PREZZO	10
5.1 Affidamento dei lavori.....	10
5.2 Tempo dell'esecuzione delle varie fasi lavorative	10
5.3 Sospensioni.....	10
5.4 Prezzi	10
5.5 Aggiornamento dei prezzi	10
5.6 Contabilità dei lavori.....	11
5.7 Pagamenti	11
CAPO 6° - SPESE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	11
6.1 Spese ed oneri a carico dell'Appaltatore	11
6.2 Manutenzione programmata quinquennale.....	12
6.3 Obblighi dell'Appaltatore	12
6.4 Obbligo di garantire struttura aziendale adeguata.....	13
6.5 Rispetto e tutela dei residenti – Responsabilità sociale	13
6.6 Responsabilità dell'Appaltatore	13
6.7 Penale per ritardata ultimazione dei lavori	14
6.8 Legislazione antimafia	14

CAPO 7° – CESSAZIONE DEL CONTRATTO	14
7.1 Recesso unilaterale	14
7.2 Risoluzione per inadempimento	14
CAP 8° – CONTROVERSIE	15
8.1 Giudizi esperibili	15
8.2 Foro competente	15
CAP 9° – NORME DI RESPONSABILITA' SOCIALE	15
9.1 Rispetto della norma SA8000	15
ALLEGATI	16
10.1 Allegato A	16
10.1 Allegato B	16
10.1 Allegato C	16